

Questioni di attualità

L'attribuzione del cognome materno ai figli

Quali prospettive dopo la decisione della Corte costituzionale?

Luca Giacomelli

ricercatore Area infanzia e adolescenza, Istituto degli Innocenti

Carla Mura

ricercatrice Area infanzia e adolescenza, Istituto degli Innocenti

Il tema

È discriminatorio non consentire ai genitori di scegliere il cognome da attribuire ai figli e alle figlie? Da molti anni la questione è oggetto di grande interesse nell'ambito del nostro ordinamento per numerose ragioni. In più di una occasione, infatti, a fronte di una mancata riforma della materia da parte del legislatore, i giudici – sia nazionali che europei – sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell'automatica imposizione del solo cognome paterno ai figli.

Infatti, l'attribuzione del cognome paterno come regola automatica in caso di nascita di un bambino o di una bambina è ricavabile da una serie eterogenea di norme. Ciò significa che non vi è, nel nostro ordinamento, una legge che la stabilisca in maniera esplicita, ma sono presenti una serie di norme che la presuppongono. Si tratta degli articoli 237, 262, 299 del codice civile, dell'articolo 72, comma 1, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Più in particolare, ai sensi dell'articolo 6 del codice civile ogni persona ha diritto al nome che per legge le è attribuito e, in esso, sono compresi il prenome e il cognome. Laddove si tratti di un figlio o di una figlia nati in costanza di matrimonio, vigendo la presunzione di paternità a favore del marito della madre, la bimba o il bimbo nato da una coppia sposata assumerà il cognome di quest'ultimo.

L'apposizione automatica del patronimico è stata, ed è ancora in mancanza di una precisa legislazione in materia, il riflesso di una struttura sociale costruita intorno al ruolo che gli uomini, capifamiglia, rivestivano anche all'esterno del mero ambiente familiare e cioè in ambito pubblico, una struttura sociale all'interno della quale le donne passavano dal padre al marito assumendone anche il cognome. Contestualmente all'evoluzione della società e alle nuove legittime istanze relative al ruolo della donna, in un contesto socioculturale sempre più complesso e finalmente sempre più ricco di necessità e spazi differenti rispetto al passato, la regola della applicazione del solo cognome paterno è stata percepita progressivamente come il retaggio di una concezione della famiglia patriarcale e non più coerente con i principi dell'ordinamento, da un lato, e con il fondamentale valore costituzionale costituito dall'eguaglianza tra uomo e donna, dall'altro.

La fine degli anni '70 rappresenta l'inizio della storia relativa al dibattito sulla necessità di una riforma riguardante il doppio cognome di figlie e figli. Ciò avviene sia a livello culturale, attraverso la pubblicazione dei primi saggi in materia da parte, in particolare,

di alcune giornaliste e intellettuali, sia a livello di dibattito parlamentare. Infatti, la prima proposta di legge sulla scelta del cognome dei figli e delle figlie fu quella redatta dalla socialista Maria Magnani Noya nel 1979, a cui s'ebbe seguito, nel 1989, quella di Laura Cima dei Verdi. Nel corso delle varie legislature, vi sono state diverse proposte di legge aventi lo scopo di ridefinire la materia attraverso la possibilità di attribuire direttamente ai figli e alle figlie anche il cognome della madre ed eliminare, in tal modo, quell'automatismo dell'assegnazione del cognome paterno, ritenuto ormai da molte e molti discriminatorio sia rispetto all'identità dei figli e delle figlie sia, a un livello più generale, nei rapporti tra i componenti della coppia stessa. La proposta che ha raggiunto l'iter parlamentare più avanzato è stata quella del 2014 del governo Letta. Tuttavia, dopo essere stata approvata alla Camera, con non poche difficoltà, è stata fermata al Senato. È dunque da oltre quattro decenni che in Italia si parla di questa possibilità ormai diventata una vera e propria necessità, anche a seguito delle convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese e delle ripetute sentenze di monito e dei richiami e delle raccomandazioni provenienti dalle corti e dalle istituzioni europee, e, tuttavia, manca ancora un intervento riformatore da parte del nostro legislatore.

Un passo significativo si è avuto in seguito alla sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale, grazie alla quale è stato possibile affiancare il cognome materno a quello del padre in caso di accordo tra i genitori, attraverso una procedura amministrativa stabilita dal Ministero dell'interno. In ogni caso il cognome materno doveva essere comunque il secondo tra i due e non era possibile invertirli né sceglierlo come unico. Solo a partire da maggio 2022, con il nuovo intervento della Consulta, è diventata possibile la scelta discrezionale dei genitori sull'apposizione di uno solo dei due cognomi o di entrambi, scelta che, in caso di contrasto, sarà eventualmente risolta dal giudice.

Tuttavia, anche in relazione alla attuale possibilità di una scelta discrezionale del cognome, ciò che viene fatto notare in maniera critica da chi porta avanti o, semplicemente, condivide questa istanza è che, in una società ancora modellata intorno alla prevalenza della componente maschile all'interno della coppia per ragioni che continuano a esistere e resistere per dinamiche di tipo culturale, sociale ed economico, tale scelta potrebbe essere, in molti casi, solamente apparente.

L'evoluzione giurisprudenziale

L'illegittimità costituzionale delle norme sull'attribuzione del cognome con riguardo ai figli – sia nati all'interno del matrimonio,

sia naturali o adottivi – è stata rilevata, per la prima volta, dalla Corte costituzionale in via interpretativa nelle pronunce n. 61 e n. 588 del 1988. Sebbene qui non fosse giunta a una vera e propria declaratoria di incostituzionalità, la Corte aveva tuttavia evidenziato la necessità di conformare la regola standard all'evoluzione sociale e specialmente al dettato costituzionale. Più in particolare, in ordine alla mancata previsione della facoltà dei genitori di stabilire il cognome da attribuire al figlio o alla figlia, che si evince dalla lettura sistematica degli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, dell'articolo 72, comma 1, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (*Ordinamento dello stato civile*) e degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*), i giudici costituzionali avevano ritenuto che, nonostante fosse stato «possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi», tale innovazione avrebbe rappresentato soltanto una opzione di politica legislativa riservata pertanto alla discrezionalità del Parlamento. Del resto – proseguiva la Corte – il sistema di attribuzione del patronimico al figlio o alla figlia non si profilava di per sé come scelta contraria a Costituzione, poiché

il limite derivante [...] all'eguaglianza dei coniugi [...] utilizza una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio [...] [il quale] sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioè scelto dai genitori [...] bensì esteso *ope legis*.

Pertanto, la Corte costituzionale, pur manifestando la consapevolezza di un sistema non più allineato con i principi costituzionali repubblicani, quali quello della piena uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ritiene tuttavia di non poter invadere la sfera di competenza politico-discrezionale del legislatore e di poter giustificare la sopravvivenza dell'automatismo del patronimico con la tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio, criterio ritenuto ancora ben radicato nel costume sociale.

Un secondo intervento si ha con la sentenza n. 61 del 2006, successivamente ripresa dall'ordinanza n. 145 del 2007. Rispetto alle precedenti, si tratta di una pronuncia di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata, in quanto il giudice costituzionale rileva il contrasto con la Costituzione, ma non lo sanziona formalmente per

non invadere la sfera di discrezionalità del Parlamento.

Nello specifico, viene ripetuto con ancora maggior nettezza, che non può

non rimarcarsi che il sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e, di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna.

Ancora una volta, però, la Corte non si spinge oltre, consapevole che una sentenza manipolativa avrebbe determinato diversi vuoti normativi di competenza del legislatore, rischiando un'indebita invasione di potere, stante anche l'eterogeneità delle soluzioni prospettabili in riferimento alla risoluzione di tali vuoti. È interessante sottolineare come gli esiti di questa decisione abbiano posto le basi per una prosecuzione della vicenda dinnanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Infatti, proprio a seguito del processo che ha interessato la Corte costituzionale italiana terminato con la sentenza del 2006, le parti hanno presentato ricorso alla Corte di Strasburgo allo scopo di ottenere un congruo ristoro dal pregiudizio subito a seguito del diniego della possibilità di attribuire alla propria figlia anche il cognome della madre. Con la sentenza del 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*, ricorso n. 77/07, la Corte europea ha condannato l'Italia a causa dell'impossibilità di derogare alla regola dell'attribuzione del cognome paterno ai figli e alle figlie legittimi anche laddove vi sia una diversa volontà concorde dei coniugi, ritenendo tale regola basata su una discriminazione sessuale dei genitori e in contrasto con l'articolo 14 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (Cedu) in combinato disposto con l'articolo 8. La controversia rientra, infatti, nel campo di applicazione dell'articolo 8 Cedu, poiché il cognome, quale mezzo di identificazione dell'identità personale del singolo individuo, non può che rientrare nell'ambito della tutela e del rispetto della vita privata e familiare. I giudici europei ritengono che la regola inespressa del sistema italiano, laddove attribuisce automaticamente al figlio e alla figlia legittimi il cognome paterno, sia discriminatoria poiché tratta in maniera diversa marito e moglie (ossia persone che si trovano in situazioni simili perché entrambi genitori) senza che questa disparità di trattamento (in base al genere) sia sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole e invitano quindi lo Stato italiano ad adottare le misure reputate più appropriate al fine di allinearsi alla sentenza, adempiendo così agli obblighi fissati dall'articolo 46 della Convenzione.

Il successivo atto di questa lunga e complessa vicenda volta, in fin dei conti, a rimuovere dall'ordinamento un automatismo, espressione di un retaggio patriarcale, che contribuiva a perpetuare uno stereotipo che relegava la donna a un ruolo privato mentre solo all'uomo riconosceva valenza sociale, è rappresentato dalla sentenza n. 286 del 2016, con la quale la Corte costituzionale, nuovamente interrogata sul punto, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, comma 1, del codice civile nella parte in cui non prevede la possibilità, in sede di riconoscimento congiunto del figlio o della figlia, di attribuire anche il cognome della madre. La Corte ribadisce in modo netto che:

il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'articolo 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'articolo 29, secondo comma, Cost. [...] Tale diversità di trattamento dei coniugi [...] in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia [...] non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.

Tale sentenza, oltre a stimolare un acceso dibattito pubblico, interviene a reinterpretare il vigente sistema normativo, introducendo esclusivamente la possibilità di aggiungere al cognome paterno, al momento della nascita, quello materno, laddove vi sia richiesta concorde dei coniugi. Si tratta di un timido passo in avanti alla luce, non soltanto della già avvenuta condanna dell'Italia da parte della Corte europea, ma anche dei sempre più numerosi segnali propositivi che provenivano dalla giurisprudenza di merito. La sentenza del 2016, tuttavia, non ripristina la legalità costituzionale, in quanto, in assenza di accordo tra i genitori, a prevalere è ancora il cognome paterno. Per questa ragione, la Corte chiude nuovamente la pronuncia con un monito a un «indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità».

Ed è proprio il conseguente perdurare dello stato di inerzia del legislatore che ha imposto l'ennesimo (forse ultimo?) necessario intervento della Corte costituzionale su questa questione. Con l'ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021 e, successivamente, con la sentenza n. 131 del 2022, la Consulta ha ritenuto di non poter più esimersi dal rendere effettiva la più volte declamata legalità costituzionale. Il fatto trae origine dal Tribunale di Bolzano tenuto a esprimersi sul ricorso, promosso dal pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 diretto a conseguire la rettificazione dell'atto di nascita di una minore di età i cui genitori, non uniti in matrimonio, avevano

scelto di comune accordo di attribuire alla stessa il solo cognome materno. Nel caso di specie, quindi, la volontà dei genitori era quella di attribuire alla figlia il solo cognome della madre, diversamente da quanto era stato riconosciuto dalla Consulta nella sopracitata sentenza n. 286 del 2016 con la quale era stata prevista solo la possibilità di aggiungere al cognome paterno anche quello materno. Per tale motivo, la Corte decide di sollevare innanzi a sé una questione di legittimità relativa all'articolo 262, comma 1, del codice civile, nella parte, però, in cui «in mancanza di accordo dei genitori, impone l'acquisizione dalla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori». Qui la Corte ha ritenuto di non dover ulteriormente procedere per gradi nella consapevolezza che, anche già consentita l'aggiunta del cognome materno (sentenza n. 286 del 2016) e ora ampliata la deroga consentendo l'attribuzione del solo cognome materno (ordinanza di remissione del Tribunale di Bolzano), sarebbe comunque rimasta vigente la regola dell'imposizione del cognome paterno in caso di disaccordo, regola contraria al principio di eguaglianza dei coniugi e lesiva del fondamentale diritto del figlio o della figlia a una identità personale che si forma e si struttura anche attraverso il cognome che denoti e rispecchi il duplice legame genitoriale. La Corte ritiene, infatti, che:

neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di un'effettiva parità delle parti, posto che una di esse non ha bisogno dell'accordo per far prevalere il proprio cognome.

È dunque questa la premessa giuridica che conduce all'ultimo tassello della questione in oggetto, la sentenza n. 131 del 2022, che mette la parola fine al dibattito dichiarando, in maniera chiara e univoca, la illegittimità delle norme che attribuivano ai figli e alle figlie in modo automatico e prevalente il cognome paterno e, in particolare, dell'articolo 262 del codice civile nella parte in cui prevede, in relazione all'ipotesi del riconoscimento congiunto effettuato dai genitori, che il figlio o la figlia assuma il cognome del padre, anziché prevedere che debba assumere i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire esclusivamente il cognome di uno di loro. La Consulta evidenzia come il principio dell'identità familiare del figlio e della figlia di cui all'articolo 262, comma 1, del codice civile debba essere scisso in tre parti al fine di tenere insieme il diritto all'identità personale dei figli e delle figlie e l'eguaglianza dei genitori: l'identità del minore di età nella famiglia si potrebbe infatti individuare nel legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome rappresentativo del suo ramo familiare; nel legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un

cognome ulteriormente rappresentativo del suo ramo familiare e, infine, dalla scelta dei genitori di attribuire il cognome, in sede di riconoscimento congiunto, accogliendolo nell'ambito del nucleo familiare. Sulla base di questa tripartizione la Corte dichiara la non conformità dell'articolo 262 agli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella misura in cui l'attribuzione preferenziale nei confronti del cognome paterno «oscurerebbe unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre» e conseguentemente, violata l'uguaglianza giuridica dei genitori rispetto al parametro dell'articolo 3 della Costituzione, si riverbererebbe sull'identità del figlio o della figlia, determinando un contrasto con l'articolo 2 della Costituzione, «in un contesto [quello della famiglia] oramai divenuto paritario».

In attesa di una vera e propria riforma legislativa che intervenga per riordinare l'attuale contesto normativo e per regolamentare le eventuali lacune o contraddizioni che potrebbero sorgere in ragione del nuovo sistema di attribuzione del cognome, la disciplina che emerge dopo quest'ultimo intervento giurisprudenziale è dunque la seguente:

- a. il cognome del figlio o della figlia deve comporsi con i cognomi dei genitori;
- b. di comune accordo i genitori possono decidere di attribuire il cognome di uno solo dei genitori (quello del padre o quello della madre);
- c. l'ordine dei cognomi deve essere concordato tra i genitori;
- d. in caso di disaccordo il contrasto potrà essere superato con il ricorso al giudice;
- e. il ricorso indicato dalla Corte è quello previsto dall'articolo 316, commi 2 e 3, codice civile, qualora si tratti di famiglia unita in matrimonio oppure - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - quello previsto dagli artt. 337 *ter*, comma 3, 337 *quater*, comma 3, e 337 *octies* del codice;
- f. in caso di fratelli e sorelle si dovrebbe consentire la possibilità di attribuire al figlio o alla figlia il solo cognome di uno dei genitori, quando i fratelli e le sorelle già viventi presentino tale cognome;
- g. il legislatore ben potrà prevedere altri criteri (diversi da quelli segnalati dalla Corte) di soluzione del contrasto tra genitori.

Nozioni di riferimento

Questione di costituzionalità: quando è sollevata una questione di costituzionalità di una norma di legge – in via diretta o in via incidentale nell'ambito di un processo – la Corte costituzionale conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una pronuncia di accoglimento che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma, oppure con una pronuncia di rigetto che dichiara la questione non fondata.

Eguaglianza giuridica e morale dei coniugi: il matrimonio si fonda sul principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti che la legge stabilisce per garantire l'unità familiare. I coniugi, pertanto, a differenza che in passato, hanno gli stessi diritti, che dovrebbero esercitare congiuntamente e di comune accordo, e gli stessi reciproci doveri: alla fedeltà, all'assistenza, alla collaborazione e alla coabitazione.

Diritto al nome: consiste nel diritto fondamentale di ciascun individuo di poter utilizzare il proprio nome in maniera identificativa, cioè in modo tale da potersi distinguere ed essere riconosciuto dagli altri in modo unico. Esso è dunque un tratto essenziale dell'identità personale di ciascuno ed è tutelato sia a livello costituzionale – quale diritto inviolabile che viene acquisito alla nascita e ci appartiene per tutta la vita senza che nessuno possa privarcene o utilizzarlo senza permesso (articolo 2 e 21) – sia a livello di legislazione primaria, che prevede forme di tutela contro qualunque eventuale utilizzo illecito del proprio nome (articoli 6 e 7 del codice civile).

Riferimenti normativi

Costituzione

Codice civile

Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

Convenzione europea per i diritti dell'uomo

Riferimenti giurisprudenziali

Corte costituzionale 14 gennaio 1988, n. 61

Corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 588

Corte costituzionale 2 febbraio 2006, n. 61

Corte costituzionale 18 aprile 2007, n. 145

Corte costituzionale 8 novembre 2016, n. 286

Corte costituzionale 14 gennaio 2021, n. 18

Corte costituzionale 27 aprile 2022, n. 131

Corte europea per i diritti dell'uomo, sez. II, 7 gennaio 2014,

Cusan e Fazzo c. Italia, ricorso n. 77/07

* Le sentenze della Corte di cassazione sono ricercabili al link <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>

Dottrina di riferimento

Corte costituzionale, 31 maggio 2022, comunicato stampa, *Nel cognome dei figli l'eguaglianza dei genitori*.

Pacini, G. (7 giugno 2022). *Il cognome dei figli: la decisione della Corte costituzionale*, *Rivista Familia*.

Scagliarini, S. (19 maggio 2017). *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, *Rivista AIC*, n. 2.

Battiato, C. (giugno 2014). *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, Osservatorio AIC.